



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) dott. Maria G. Di Marco | Presidente relatore |
| 2) dott. Michele De Maria | Consigliere |
| 3) dott. Carmelo Ioppolo | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 356 R. G. anno 2017 promossa in grado di appello

DA

INPS, in proprio e nella qualità di mandatario della SCCI spa, rappresentato e difeso dagli Avvocati Viviana Carlisi e Gino Madonia e domiciliato presso l'ufficio legale di via F.sco Laurana n. 59, Palermo.

Appellante

CONTRO

Mangiapane Giovanna, rappresentata e difesa dall' Avvocato Antonino Brucato e domiciliata presso il suo studio i Largo Nazareno n. 14, San Giovanni Gemini.

Appellata

CONTRO

Riscossione Sicilia spa, rappresentata e difesa dall'Avvocato Guido Fiorino e domiciliata nel suo studio in piazza Don Luigi Sturzo n. 4, Palermo.

Appellata

All'udienza di discussione del 6 dicembre 2018 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.

IN FATTO

Con la sentenza n. 324/17 il Tribunale di Agrigento, per quanto qui interessa, ha dichiarato nullo l'avviso di addebito n. 59120120000480629000 avendo ravvisato il difetto di prova della relativa notifica.

Avverso tale statuizione ha proposto appello l'INPS chiedendone la riforma.

Si è costituita Mangiapane Giovanna che ha chiesto il rigetto del gravame.

Si è costituita Riscossione Sicilia spa che ha dedotto la propria estraneità alla lite stante i motivi dell'impugnazione.



All'udienza del 6 dicembre 2018 la causa è stata decisa come da dispositivo.

IN DIRITTO

Con l'interposto gravame l'appellante di duole della ritenuta nullità dell'avviso di addebito e deduce di avere provato che la relativa notifica è stata eseguita il 28/5/2012 con conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta con il ricorso depositato il 9/2/2016 ed interruzione del termine di prescrizione.

L'appello è fondato.

Preliminarmente va esclusa la legittimazione a resistere di Riscossione Sicilia spa stante i motivi di appello che afferiscono ad un atto impositivo (avviso di addebito) dell'Ente creditore, cui il concessionario- che era parte nel giudizio di primo grado avente ad oggetto anche opposizione a cartelle di pagamento il cui esito non è stato devoluto all'esame di questa Corte - è estraneo.

Ciò premesso, va detto che l'INPS, a dimostrazione dell'avvenuto recapito dell'avviso di addebito che qui interessa, aveva depositato, fin dal primo grado, l'avviso di ricevimento della raccomandata AR n. 65004002586 che risulta consegnata a mani di "Mangiapane Giovanna" il 28 /5/2012.

Ora è noto che *"In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova"* (Cass. 16528/18; 10630/15).

Nella specie, a fronte della sopra indicata produzione documentale, Giovanna Mangiapane non ha dedotto né provato alcunchè per smentire dall'assunto dell'INPS circa il contenuto del plico, sicchè tale documento va ritenuto pienamente dimostrativo della notifica dell'avviso di addebito che qui occupa.

E poichè il deposito del ricorso, il 9/2/2016, è certamente tardivo rispetto alla notifica dell'atto impositivo, essendo intervenuto oltre il termine di cui all'art. 24 dl n. 46/99, l'opposizione avverso l'avviso di addebito, come eccepito dall'INPS fin dal primo grado, era inammissibile; la notifica ha, altresì, interrotto il termine di prescrizione che, dunque, non era maturato neanche successivamente alla formazione del titolo.

Pertanto, l'appello va accolto con le statuizioni di parziale riforma di cui al dispositivo. L'esito complessivo giustifica la compensazione delle spese processuali per 2/3 con onere della Mangiapane di rifondere all'INPS la rimanente parte, liquidata come in dispositivo.

Le spese processuali tra l'appellante e Riscossione Sicilia spa devono dichiararsi compensate dato che nei confronti della seconda l'appellante, che ha notificato l'impugnazione per litis denuntiatio, non ha proposto domande.

PQM



Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 324/17 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento rigetta l' opposizione relativamente ai crediti portati dall' avviso di addebito n. 591 2012 000480629 000.

Dichiara compensate per 2/3 le spese processuali di questo grado tra l' appellante e Mangiapane Giovanna e condanna la seconda a rifondere al primo la rimanente parte che liquida in euro 700,00 per compensi oltre oneri di legge.

Dichiara compensate le spese processuali tra l' appellante e Riscossione Sicilia spa.

Palermo 6 dicembre 2018.

Il Presidente Estensore
Maria G. Di Marco

